



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA RICERCA E INNOVAZIONE

IL RETTORE

VISTO l'Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 931 del 06.06.2022 per il finanziamento di "Iniziativa" di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale", a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - PNC-I.1;

VISTA la delibera del C.d.A. n. 07.20 dell'1/08/2022 con la quale è stata approvata la partecipazione dell'Università degli Studi di Palermo alla presentazione dell'*Iniziativa* dal titolo DARE – Digital Lifelong Prevention, soggetto proponente Università Statale Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con il ruolo per l'Ateneo di Palermo di Fondatore dell'HUB, Spoke e soggetto affiliato di Spoke;

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n.1985 del 09/12/2022, con il quale è stato ammesso a finanziamento, nell'ambito del suddetto avviso, l'*Iniziativa* DARE – Digital Lifelong Prevention, acronimo DARE, contrassegnata dal codice identificativo PNC 000002, il cui soggetto attuatore è la Fondazione DARE;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Palermo partecipa all'*Iniziativa* sopra citata in qualità di Affiliato allo Spoke 1 e di Leader dello Spoke 2;

CONSIDERATO che il Referente Scientifico per le attività del programma di ricerca "DARE" codice identificativo PNC 000002, per l'Università degli Studi di Palermo, è il prof. Walter Mazzucco, afferente al Dipartimento Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro";

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione del 27/07/2023 punto 06/03 odg (Rep. n. 957/2023 del 28/07/2023 – Prot. n. 115016) con la quale è stato accettato il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al programma di ricerca "DARE - Digital Lifelong Prevention" e, nello specifico, di iscrivere nel Bilancio Unico di Ateneo e.c. 2023 il finanziamento concesso per il suddetto progetto, pari ad € 18.668.900,00;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 16/09/2024, tra l'Università di Palermo, in qualità di Leader dello Spoke 2, e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco di Catania (AOUP CT), affiliata allo Spoke 2, che disciplina i rapporti tra le parti per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza previste nell'ambito del progetto, ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'Avviso n. 931/2022;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico «G. Rodolico – San Marco» di Catania (AOUP CT), in particolare, partecipa alle attività del Task 2.1, in qualità di soggetto affiliato allo Spoke 2 del Progetto DARE;

CONSIDERATO che nell'ambito del Task 2.1 dello Spoke 2, l'Ateneo ha realizzato un prototipo di "Registro Tumori Evoluto (RTE) – Advanced Cancer Registry", sistema digitale interoperabile di sorveglianza epidemiologica della patologia oncologica, finalizzato ad evolvere e potenziare le funzioni dei Registri Tumori di popolazione, attraverso dei progetti pilota che coinvolgono i Registri Tumori operanti nella Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione delle attività previste nell'ambito dello Spoke 2 del progetto "DARE – Digital Lifelong Prevention", l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania effettuano trattamenti congiunti di dati personali che rendono necessario disciplinare i rispettivi ruoli e le correlate responsabilità, mediante la stipula di un Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679;



VISTO l'art. 18 "Trattamento dei dati personali" del suddetto accordo, il quale prevede che, qualora dall'esecuzione delle attività progettuali derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a disciplinare, specificamente, mediante accordi attuativi, gli eventuali adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità, individuando i soggetti che assumeranno il ruolo di contitolari del trattamento;

CONSIDERATO, pertanto, che è stato predisposto, su indicazione del Referente scientifico del progetto D.A.R.E, Prof. Walter Mazzucco, uno specifico Accordo di Contitolarità del trattamento dati ex art.26 GDPR tra l'Università degli Studi di Palermo (UNIPA) e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico «G. Rodolico – San Marco» di Catania (AOUP CT);

DATO ATTO che il testo dell'accordo, per gli aspetti connessi alla definizione delle responsabilità e del trattamento dei dati personali, è stato definito con il supporto dell'Azienda di consulenza BIG DATA LINK SRL, incaricata di fornire consulenza per gli aspetti relativi alla privacy nell'ambito del progetto DARE;

VISTA la Relazione tecnica predisposta dal Referente Scientifico del progetto, Prof. W. Mazzucco, in cui sono dettagliati i presupposti giuridici e le finalità dell'Accordo;

CONSIDERATO che, con nota del 10/06/26 dell'azienda BIG DATA LINK SRL è stato richiesto al Data Protection Officer dell'Ateneo, dott. Antonino Pollara, il parere sulla bozza di Accordo di Contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco";

VISTO il parere del DPO dell'Università degli Studi di Palermo, Dott. Antonino Pollara, che, con mail del 18/06/2026, ha formulato osservazioni e proposte di modifica al testo dell'Accordo, le quali sono state recepite nella versione definitiva dello stesso;

VISTA la mail del 19/06/2026 con cui la Prorettrice alla Ricerca, Prof.ssa Delia Chillura Martino, tenuto conto della rilevanza dell'accordo rispetto alle attività del progetto DARE, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso nel testo modificato con le osservazioni formulate dal DPO dell'Ateneo;

VISTA la mail del 22/06/2026 del DPO, Dott. Salvatore Tamburello, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco", con cui approva il testo definitivo dell'Accordo in parola nella formulazione proposta dall'Ateneo unitamente ai relativi allegati tecnici;

VISTI l'Accordo di Contitolarità del trattamento dati ex art.26 GDPR tra l'Università degli Studi di Palermo (UNIPA) e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico «G. Rodolico – San Marco» di Catania (AOUP CT) per la disciplina del trattamento di dati personali, da effettuare congiuntamente nell'ambito dello Spoke 2 del progetto "DARE – Digital Lifelong Prevention" (PNC0000002, CUP UNIPA B53C22006460001), e i relativi allegati tecnici;

VISTO l'art. 26 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR);

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali, emanato con D.R. n. 2949 del 17/03/2026;

VISTO il Regolamento per la stipula ed il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1589/2021;

CONSIDERATO che la prima seduta del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 2 luglio c.a.;



RAVVISATA l'urgenza di procedere all'immediata approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di contitolarità, al fine di consentire il tempestivo avvio e la regolare esecuzione delle attività progettuali previste nell'ambito del Task 2.1 dello Spoke 2 – Progetto DARE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l'Accordo di contitolarità in parola non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ateneo;

VISTO l'art. 16 del Regolamento generale di Ateneo emanato con D. R. n. 3423 del 31/10/2013;

DECRETA

- Di approvare l'Accordo di contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania, avente ad oggetto la disciplina del trattamento di dati personali da effettuare congiuntamente nell'ambito dello Spoke 2 del progetto "DARE – Digital Lifelong Prevention" (PNC0000002, CUP UNIPA B53C22006460001), finanziato nell'ambito dell'avviso MUR D.D. n. 931 del 06/06/2022 per il finanziamento di "Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale", a valere delle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-I.1, nel testo di seguito riportato:

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR

DATA PROTECTION REGULATION

Art. 26 GDPR - Contitolari del trattamento: *“Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. 2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. 3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.”*

- T R A -

Università degli Studi di Palermo (C.F. 80023730825 — P.IVA 00605880822), con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo, nella persona del Rettore **Prof. Massimo Midiri** (di seguito: *UNIPA*)

- e -



Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico «G. Rodolico – San Marco» di Catania (C.F. e P.IVA 04721290874), con sede in via S. Sofia, 78 — 95123 Catania, nella persona del Direttore Generale **Giorgio Giulio Maria Santonocito** (di seguito: *AOUP CT*) nel prosieguo, singolarmente e/o congiuntamente, denominate «la Parte» e/o «le Parti»

PREMESSO CHE

Nell'ambito del Task 2.1 dello Spoke 2 del Progetto D.A.R.E., di cui UNIPA è capofila, viene sviluppato il Registro Tumori Regionale Avanzato (RTRA) — un sistema digitale di sorveglianza epidemiologica oncologica finalizzato all'integrazione e al potenziamento della rete dei Registri Tumori Locali della Regione Siciliana. Il sistema supporta la raccolta, la standardizzazione e l'elaborazione dei dati oncologici regionali, la loro trasmissione al Registro Nazionale Tumori ai sensi del D.M. 1° agosto 2023, e la messa a disposizione dei dati pseudonimizzati per finalità di ricerca scientifica. AOUP CT partecipa alle attività del Task 2.1 in qualità di soggetto affiliato allo Spoke 2. Le specifiche tecniche del sistema sono descritte nell'**Allegato Tecnico RT Avanzato vers. 1.2 — Allegato «1»** al presente Accordo.

In attuazione delle attività afferenti allo *Spoke 2* del **Progetto D.A.R.E.** (codice PNC0000002), le Parti hanno avviato un accordo di collaborazione scientifica, sottoscritto in data 11 settembre 2024 (AOUP CT) e 16 settembre 2024 (UNIPA).

L'articolo 18 di tale accordo prevede il reciproco impegno a *«disciplinare in modo specifico e in ciascun accordo attuativo gli eventuali adempimenti ed ambiti di responsabilità [...] riportando l'identità di coloro che [...] risulteranno essere Contitolari del trattamento»*.

UNIPA e AOUP CT si riconoscono nel disegno di ruoli previsto dall'articolo 26 GDPR, avendo condiviso congiuntamente le finalità di ricerca scientifica - rientrando tra i soggetti di cui all'articolo 12-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 - nonché i mezzi essenziali del trattamento.

La base giuridica che legittima il trattamento delle categorie particolari di dati personali risiede nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del GDPR, in combinato disposto con l'articolo 89 del GDPR e con la normativa nazionale applicabile in materia di ricerca scientifica, inclusi gli articoli 110 e 110-bis del Decreto Legislativo 196/2003, ove applicabili.

Le Parti hanno adottato e si impegnano ad adottare ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire i diritti e la libertà degli interessati, nel rispetto del principio di minimizzazione e - ove possibile - mediante *pseudonimizzazione*, nonché in ossequio alle prescrizioni del D.M. 01.08.2023 e nell'Allegato "A" allo stesso DM;

Le Parti si impegnano, altresì, a condurre le previste attività di ricerca, rifacendosi alle previsioni del Codice Privacy – Decreto Legislativo n° 196/2003 art. 110 nonché alle Regole Deontologiche previste dall'art. 106 del Codice, così come riprese ed esplicitate nelle prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (*Garante per la Protezione dei dati personali. Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019*).



Il presente accordo non comporta oneri economici supplementari rispetto alla pattuizione da cui deriva.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse, unitamente agli allegati e agli atti richiamati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 · OGGETTO

Il presente accordo stabilisce i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito e per le finalità del Progetto D.A.R.E. - Spoke 2. Esso si applica a tutte le attività in cui le Parti, o i responsabili del trattamento da esse designati, trattano dati personali ai fini della realizzazione del Registro Tumori Regionale Avanzato (RTRA).

ARTICOLO 2 · DEFINIZIONE DEI RUOLI

Le Parti riconoscono che, esclusivamente nell'ambito delle attività di ricerca scientifica previste dallo Spoke 2 del Progetto D.A.R.E. (codice PNC0000002), determinano congiuntamente le finalità e i mezzi essenziali del trattamento, assumendo pertanto il ruolo di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR. Le Parti richiamano le *Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare e responsabile del trattamento — Versione 2.0*, adottate il 7 luglio 2021.

La contitolarità riguarda esclusivamente i trattamenti descritti nell'Allegato Tecnico RT Avanzato vers. 1.2 (Allegato «1») e le attività di cui all'Accordo Spoke-Affiliato del 11/16 settembre 2024. Per ogni ulteriore trattamento non riconducibile alle finalità progettuali, ciascuna Parte agisce quale *autonomo titolare del trattamento*.

La contitolarità comprende le seguenti operazioni: raccolta, pseudonimizzazione, conservazione, analisi ed elaborazione dei dati personali necessari alla realizzazione del Progetto. Categorie di dati, interessati, operazioni e tempi di conservazione sono descritti nell'Allegato «1».

ARTICOLO 3 · RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

Le Parti convengono il seguente riparto di responsabilità, fermo restando che ciascun Contitolare risponde per le attività di trattamento poste sotto il proprio controllo e che le Parti operano in regime di leale cooperazione.

Responsabilità di UNIPA

3.1 Cura la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione privacy generale relativa al Progetto.

3.2 Coordina, con il supporto di AOUP CT, la redazione e l'aggiornamento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), assicurandone la coerenza complessiva e la pubblica disponibilità, ove opportuno anche in forma sintetica, nel



rispetto dei principi di trasparenza e delle esigenze di sicurezza.

- 3.3** Predisporre, d'intesa con AOUP CT, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14 GDPR, assicurandone la coerenza con le specifiche attività di trattamento.

Responsabilità di AOUP CT

- 3.4** Garantisce la correttezza, la liceità e la pertinenza della raccolta dei dati clinici effettuata nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
- 3.5** Contribuisce alla redazione, all'aggiornamento e alla revisione della DPIA, fornendo le informazioni necessarie con riguardo ai trattamenti di propria competenza.
- 3.6** Gestisce i ricercatori e gli operatori sanitari autorizzati al trattamento, assicurando che gli stessi operino nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni ricevute.
- 3.7** Assicura la gestione e il controllo degli accessi ai sistemi informativi sotto la propria responsabilità, inclusa la tracciabilità delle operazioni rilevanti.

Responsabilità condivise

- 3.8** Le Parti collaborano nella gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, secondo quanto previsto nel presente accordo.
- 3.9** Le Parti cooperano nella gestione degli incidenti di sicurezza, delle eventuali violazioni di dati personali (data breach) e nelle relative notifiche all'Autorità di controllo e agli interessati.
- 3.10** Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra le informazioni necessarie per dimostrare la conformità al GDPR e per consentire lo svolgimento delle rispettive responsabilità.

Il presente riparto ha *natura organizzativa interna* tra le Parti e non pregiudica i diritti degli interessati di cui all'articolo 26, paragrafo 3, GDPR, in forza del quale l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Dati oggetto del trattamento congiunto

Interessati	Pazienti
Categorie di dati	Dati sanitari, eventualmente genetici; dati pseudonimizzati
Operazioni	Raccolta, registrazione, conservazione, analisi, condivisione
Riferimento normativo	Allegato «1» — Allegato Tecnico RT Avanzato vers. 1.2

Gestione dei diritti degli interessati

Le richieste di esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi delle Sezioni 2, 3 e 4 del Capo III del GDPR, nonché gli eventuali reclami, sono gestite dal Contitolare che riceve la richiesta. L'altro Contitolare si impegna a prestare la necessaria collaborazione ai fini della corretta e tempestiva evasione della stessa, nei limiti delle proprie competenze.

Ogni fase del relativo procedimento dovrà essere tempestivamente condivisa e portata a conoscenza dell'altro Contitolare, garantendo il coordinamento delle azioni e il rispetto dei



termini di legge.

ARTICOLO 4 · GESTIONE COORDINATA — DIRITTI, RECLAMI E DATA BREACH

Referenti privacy

I Contitolari identificano i relativi Uffici o ruoli professionali *privacy*, deputati al contatto in caso di necessità nonché ai fini di eventuali confronti o analisi congiunte

UNIPA

U.O. Protezione Dati Personali privacy@unipa.it

Data Protection Officer dpo@unipa.it

AOUP CT

Data Protection Officer privacy@policlinico.ct.it

I Contitolari si impegnano altresì a:

- 4.1** informare senza ritardo l'altra Parte in caso di comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto del presente Accordo, nonché in caso di reclamo o esercizio dei diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR;
- 4.2** condividere, vicendevolmente e senza indugio, ogni violazione dei dati trattati nell'ambito dell'Accordo — inclusi eventuali incidenti di sicurezza — concordando nel più breve tempo possibile i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR; la comunicazione agli interessati è effettuata dalla Parte che ha subito materialmente il *data breach*;
- 4.3** informarsi reciprocamente, in modo immediato e completo, di qualsiasi errore o violazione rilevato nel corso delle attività di trattamento o all'esito di controlli;
- 4.4** fornirsi reciproca assistenza nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari instaurati dagli interessati o dall'Autorità di controllo in conseguenza delle attività di trattamento oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 5 · SICUREZZA DEI DATI

I Contitolari, richiamando le prescrizioni del D.M. 01.08.2023 (Allegato A) e dell'Allegato «1», mettono in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito del Progetto, verificando regolarmente il rispetto di tali misure e monitorando periodicamente il livello di sicurezza al fine di mantenerlo adeguato al rischio.

Ciascuna Parte garantisce che il trattamento congiunto sia improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.



Obblighi del personale autorizzato

Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna Parte garantisce che il personale coinvolto nel trattamento:

- 5.1** tratti i dati esclusivamente in base alle istruzioni del Contitolare alla cui organizzazione afferisce, nei limiti delle attività indicate nel presente atto;
- 5.2** assicuri la massima affidabilità e riservatezza nello svolgimento delle attività delegate;
- 5.3** sia vincolato da un obbligo — legale o contrattuale — di *riservatezza*;
- 5.4** abbia ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali.

Misure specifiche

Le Parti assicurano particolare attenzione alle misure di **pseudonimizzazione**, controllo degli accessi, registrazione delle operazioni e separazione tra dati identificativi e dati di ricerca.

Le Parti convengono che l'individuazione, l'adozione e l'implementazione delle misure di sicurezza relative al sistema informativo condiviso siano affidate al Sistema Informativo di Ateneo (SIA) di UNIPA, che vi provvede in coerenza con la normativa vigente, tenendo conto delle esigenze dell'altro Contitolare, il quale si impegna ad operare secondo logiche di cooperazione applicativa. Resta fermo che ciascuna Parte è responsabile per le misure di sicurezza relative ai sistemi sotto il proprio controllo.

Trasferimenti extra-UE

I dati personali sono trattati all'interno dell'Unione europea e non sono comunicati a soggetti esterni al Progetto. Qualora, per ragioni tecnico-operative, si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'UE, il trasferimento sarà regolato ai sensi del Capo V GDPR mediante:

- 5.5** decisione di adeguatezza della Commissione europea;
- 5.6** garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 GDPR;
- 5.7** *Binding Corporate Rules* — norme vincolanti d'impresa.

ARTICOLO 6 · RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Qualora una delle Parti intenda avvalersi di *responsabili del trattamento* ai sensi dell'articolo 28 GDPR, essa stipula uno specifico contratto e ne dà comunicazione scritta all'altra Parte prima della sottoscrizione.

- 6.1** L'altra Parte dispone di **sette (7) giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione per formulare eventuali obiezioni.
- 6.2** In caso di mancata, tardiva o ingiustificata opposizione, la Parte richiedente può procedere legittimamente alla designazione.
- 6.3** Le Parti si informano tempestivamente di qualsiasi modifica riguardante la nomina o la sostituzione dei responsabili del trattamento, scegliendo esclusivamente fornitori



che garantiscano il rispetto della normativa applicabile.

ARTICOLO 7 · OBBLIGHI DI FORMAZIONE

I Contraenti riconoscono che nessun operatore può trattare dati personali senza aver ricevuto **adeguata formazione specifica**. Con la sottoscrizione del presente accordo, i Contitolari certificano che ciascun operatore coinvolto, a qualsiasi titolo, è stato formato e autorizzato ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

ARTICOLO 8 · RESPONSABILITÀ DELLE PARTI NEI CONFRONTI DEGLI INTERESSATI

Fermo restando il riparto di cui all'Articolo 3, le Parti **rispondono in solido** nei confronti degli interessati per i danni causati da un trattamento non conforme al GDPR, fatta salva la possibilità di esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 5, GDPR.

Ciascun Contitolare risponde in via **autonoma ed esclusiva** per i danni cagionati dal proprio trattamento che violi la normativa applicabile o le prescrizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 9 · VERIFICHE E AUDIT

Ciascuna Parte riconosce all'altra il diritto di effettuare *audit* relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito del Progetto, avvalendosi di personale incaricato — a propria cura e spese — presso la sede dell'altra Parte. Ciascuna Parte rende disponibile tutta la documentazione necessaria a dimostrare la conformità ai propri obblighi e a consentire lo svolgimento di ispezioni e verifiche.

ARTICOLO 10 · DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1** Il presente Accordo non comporta alcun diritto dei Contitolari a compensi, indennità o rimborsi ulteriori rispetto a quanto già previsto nel Progetto.
- 10.2** Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Accordo si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 10.3** Eventuali modifiche devono essere apportate per iscritto e concordate tra le Parti.
- 10.4** L'eventuale invalidità di una singola disposizione non pregiudica la validità delle restanti; le Parti si impegnano a sostituirla con una disposizione valida che si avvicini il più possibile al suo scopo originario.
- 10.5** Il presente accordo è redatto in un unico esemplare digitale, sottoscritto digitalmente da entrambe le Parti, che ne dichiarano di approvare ogni parte.

ARTICOLO 11 · DURATA E TRASPARENZA



Il presente Accordo **entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale** e ha durata pari al tempo necessario al conseguimento delle finalità di ricerca di cui all'accordo di collaborazione scientifica richiamato in premessa e fino alla pubblicazione dei risultati, salvo diverso accordo scritto o sopravvivenza di obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali.

Copia del presente Accordo di Contitolarità è resa disponibile agli interessati e pubblicata nei rispettivi siti istituzionali dei Contitolari.

ARTICOLO 12 · FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal presente Accordo è competente, **in via esclusiva, il Foro di Palermo.**

Per AOUP CT

Per UNIPA

—
Il Direttore Generale

Il Rettore

- Di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo sopra citato.

Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica in occasione della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri